

PADOVA Dott. CESARE**NOTAIO**

Via Cairoli n. 32 - 27029 VIGEVANO (PV)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA
DI COMMERCIO DI PAVIA AUTORIZZATA DAL MINISTERO DELLE FINANZE
- AGENZIA DELLE ENTRATE - VRE LOMBARDIA N. 2/3973/2001 DEL
27.04.2001
N. 7264 DI REP. N. 2953 DI RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, addì ventinove del mese di settembre,
alle ore diciassette e due.

In Vigevano, nel mio studio in Via Cairoli n. 32.

Avanti a me Dott. CESARE PADOVA Notaio in Vigevano, iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pavia,
Vigevano e Voghera, è personalmente comparsa la Signora:

REGISTRATO A VIGEVANO**Il****al n.****serie****con Euro**

che mi richiede di redigere il presente
verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della Società:

"SABAL S.P.A. OFFICINA MECCANICA"

con sede in Vigevano, Via Tortona n. 34, capitale di Euro
1.000.000,00=, duratura al 31/12/2050, iscritta alla Camera
di Commercio di Pavia al n. 142855 R.E.A., C.F. e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Pavia 00508700184.
Detta Signora, della cui identità personale io Notaio sono
certo, fatta espressa rinuncia, meco d'accordo, all'assisten-
za dei testimoni al presente atto,

p r e m e s s o

- che è stata indetta per oggi, in questi luogo ed ora, l'as-
semblea straordinaria della Società di cui sopra per discute-
re e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Adozione di un nuovo testo di Statuto.

Ciò premesso

essa Comparente richiede me Notaio di far constare col pre-
sente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle
conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta
e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la presidenza, nell'indicata qualità, essa Comparente
che, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il
verbale; dopo di che dichiara che la presente assemblea è va-
lidamente costituita in via totalitaria per deliberare sul-
l'oggetto all'Ordine del Giorno, essendo presenti in proprio
oltre essa Comparente, socio portatrice di azioni per nomina-
li Euro 70.720,00=, i Soci Signori portatore
di azioni per nominali Euro 345.945,00=, portatore
di azioni per nominali Euro 345.945,00=,
portatrice di azioni per nominali Euro 70.720,00=
e, per delega alla Signora
portatore di azioni di nominali Euro 166.670,00=, e
così essendo debitamente rappresentato l'intero capitale del-

la Società costituito da n. 1.000.000= azioni di nominali Euro 1,00= ciascuna depositate ai sensi di legge ed essendo presenti oltre ad essa Comparsa, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione Signori [REDACTED] [REDACTED] nonché tutti i Sindaci effettivi Signori [REDACTED] [REDACTED] Presidente, [REDACTED] [REDACTED]

Il Presidente espone le ragioni per le quali si ritiene opportuno, alla luce della riforma del diritto societario, procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, adeguato alle esigenze della Società e conforme alla nuova normativa societaria ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, che illustra dettagliatamente all'Assemblea e che firmato dalla Comparsa e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. [REDACTED] esprime parere favorevole alla proposta del Presidente che, apre quindi la discussione.

Nessuno dei Soci chiedendo la parola il Presidente conclude la propria esposizione invitando l'Assemblea a deliberare in merito

l'Assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

d e l i b e r a

all'unanimità

1) di abrogare lo Statuto Sociale vigente adottando in sua sostituzione un nuovo testo, che mantiene invariati la denominazione, la sede, il capitale e l'oggetto, e che approvato dall'Assemblea articolo per articolo e nel suo complesso, trovasi allegato sotto la lettera "A" al presente verbale.

2) Di dare mandato al Presidente dell'odierna Assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nell'allegato Statuto, come sopra approvato, le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione a' sensi di legge.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore diciassette e quarantatre.

Ho letto
il presente atto con l'allegato Statuto alla Comparsa, che approvandolo e confermandolo lo firma con me Notaio.
Consta di un foglio scritto a macchina e parte a mano per tre intere facciate e parte della quarta da persona di mia fiducia e da me Notaio.

F.TO [REDACTED]

F.TO CESARE PADOVA NOTAIO.

ALLEGATO A N. 7264 DI REP.

N. 2953 DI RACC.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- 1) E' costituita una società per azioni con la denominazione "SABAL S.p.A. Officina Meccanica".
- 2) La Società ha per oggetto: costruzione, rappresentanze di impianti, macchine per calzaturifici, pelletteria, confezionisti, per l'industria in genere ed affini, nonché l'acquisto e la vendita degli stessi.
- Essa potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestando anche fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale; potrà anche assumere, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze o partecipazioni in altre società o di imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.
- 3) La Società ha sede in Vigevano. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.
- 4) Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio del socio.
- 5) La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento.
- 6) In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni.
- A tal fine il socio che intende trasferire per atto tra vivi a titolo oneroso in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.
- Se il o i soci che intendono esercitare la prelazione non sono d'accordo sul prezzo offerto, la stessa verrà determinata da un perito nominato di comune accordo dalle parti, o in mancanza di accordo, dall'arbitro di cui all'art.29 dello Statuto, la cui valutazione sarà vincolante per entrambe le parti.
- Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile a-

gli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato

con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio della prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha la sede legale.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione alle medesime condizioni e al promissario acquirente indicati nella comunicazione d'offerta ai soci.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

L'intestazione a e la disintestazione da Società fiduciarie non costituisce atto traslativo della proprietà e non genera pertanto diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci così che la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci.

7) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata nonchè l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

CAPITALE

8) Il capitale sociale è di Euro 1.000.000= (unmilione) diviso in n° 1.000.000 (unmilione) di azioni da nominali Euro 1,00= (uno virgola zero zero) cadauna e potrà essere aumentato dall'Assemblea a sensi di legge. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

9) Le azioni sono nominative e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

In ogni caso di aumento di capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione a parità di condizioni ai soci in ragione delle azioni già possedute.

ASSEMBLEE

10) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa potrà essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

11) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

12) Ricorrendo l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2366 C.C., le assemblee sono convocate con avviso trasmesso con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o e-mail - almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siavi rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona anche non socia, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

14) L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da lui designata, in difetto di che l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea e potrà anche scegliere, se lo crede del caso, due scrutatori tra i Soci.

15) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con le presenze e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 C.C. e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 C.C..

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

16) Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale che verrà firmato dal Presidente, dal Segreta-

rio ed eventualmente dagli Scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto dal Notaio scelto dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

17) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i soci e non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo revoca senza uopo di giustificare i motivi.

Gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C..

18) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituenti, concludere operazioni di leasing, contrarre finanziamenti a medio e lungo termine, accendere conti in banca anche allo scoperto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico e privato in genere. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare Direttori nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio nominerà nel proprio seno un Presidente, e se lo crede, uno o più Consiglieri delegati e un Segretario.

19) Il Consiglio si riunisce in Italia sia nella sede della Società, sia altrove, ogni qualvolta il Presidente lo creda necessario o ne sia fatta domanda da un Consigliere.

Per la validità dell'adunanza e delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

20) La convocazione del Consiglio si farà dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi dieci giorni prima e nei casi d'urgenza con telegramma o telefonicamente tre giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere.

21) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta con firma libera la rappresentanza legale della società, di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

COLLEGIO SINDACALE

22) La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e possono essere rieletti. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

CONTROLLO CONTABILE

23) Ricorrendo le condizioni di legge, il controllo contabile sulla Società è affidato al Collegio Sindacale; in tal caso quest'ultimo dovrà essere costituito unicamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora non ricorrano le suddette condizioni, il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di Revisione, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

24) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale corredandolo del conto perdite e profitti a norma di legge. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'Amministrazione entro 120 (centoventi) giorni o, quando ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2364, 2° comma, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

25) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sin che questa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale.

L'Assemblea potrà deliberare degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie oppure disporre di mandare gli utili in tutto o in parte ai successivi esercizi sociali.

26) Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse sociali o quelle designate dal Consiglio di Amministrazione stesso.

27) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento

28) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-

nato dal Presidente del Tribunale ove ha la sede la Società, su istanza della parte più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

30) Per quanto non previsto o diversamente regolato da questo Statuto o dall'atto costitutivo valgono le norme di legge presenti o future.

F.TO [REDACTED]

F.TO CESARE PADOVA NOTAIO.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

